



PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DI PROVE,
ESAMI ED ANALISI DI LABORATORIO E IN SITU SUI MATERIALI DA
IMPIEGARE ED IMPIEGATI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE della EX S.S. n. 236 GOITESE – VARIANTE di
GUIDIZZOLO – TANGENZIALE NORD al CENTRO ABITATO di
GUIDIZZOLO”.**

CUP G31B05000020002

CIG 7321108172

- Articolo 1 -
OGGETTO DEL SERVIZIO – LUOGO – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto le prestazioni di servizi tecnici per l'esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati e relazioni aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l'esecuzione e certificazione delle stesse. Il servizio prevede inoltre l'utilizzo, su richiesta della Committenza, di laboratori mobili attrezzati e di personale tecnico per l'esecuzione in sito di prove e saggi relativi ai materiali, manufatti e strutture in genere.

Il Servizio verrà prestato nell'ambito dei "LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE della EX S.S. n. 236 GOITese – VARIANTE di GUIDIZZOLO – TANGENZIALE NORD al CENTRO ABITATO di GUIDIZZOLO" compresi nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole.

Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiali di base tra i quali, in modo non esaustivo, possono essere indicati gli inerti naturali ed artificiali, bitumi, cementi e leganti idraulici, acciai e metalli da costruzione, legno, vetroresina, materie plastiche, vernici, pellicole, rivestimenti in genere, resine, fibre, terre, ghiaie, aggregati rocciosi ecc.; inoltre le suddette prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno anche i materiali compositi tra cui possono essere indicati, in modo non esaustivo, terre stabilizzate con leganti idraulici o altri materiali, conglomerati bituminosi e cementizi, impermeabilizzazioni, mani d'attacco, misti cementati, geotessili ecc, siano essi sciolti o posti in opera.

Il prestatore del servizio, con la partecipazione alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza dei luoghi, delle prestazioni da eseguire e delle condizioni progettuali delle opere sulle quali condurre le prove.

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere di costruzione dell'opera in argomento, anche in soggezione di traffico o in presenza di mezzi operativi, nonché presso gli impianti di confezionamento dei materiali, come sarà indicato dalla Committenza/D.L. e dalla Ditta appaltatrice.

Le prove di laboratorio di cui sopra dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzato dal ministero competente; a tale disposizione il Fornitore dovrà, attenersi anche per l'esecuzione di prove di compressione su provini di cls aventi tempi di maturazione diversi dai 28 giorni, allo scopo di rendere il più possibile omogenei e correlabili i risultati di tali prove con i riscontri ufficiali. Solo in casi particolari e preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori, il Fornitore potrà eseguire alcune verifiche con il proprio laboratorio mobile aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

Nel caso il Servizio fosse richiesto dalla Committenza successivamente all'esecuzione dei lavori ed alla rimozione del cantiere, il Fornitore dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/05/1992, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n° 495 del 16/12/1992 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale del 10/07/2002) e attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. del 9/4/08 n° 81 di attuazione dell'articolo 1 della l. 3/8/07 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Articolo 2 -
IMPORTO A BASE DI GARA DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio, da appaltarsi a misura, ammonta presuntivamente ad **€ 293.881,00** I.V.A. esclusa, di cui **€ 291.881,00** posto a base di gara ed **Euro 2.000,00** per Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso, come risulta dall'Allegato - *Computo Metrico Estimativo*.

Il computo metrico estimativo è stato redatto sulla base del listino prezzi ANAS 2015.

- Articolo 3 - PREZZI UNITARI

I prezzi oggetto di offerta si intendono comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione, ad esclusione degli oneri della sicurezza, per ogni adempimento contrattuale inerente e conseguente al servizio di cui trattasi, in conformità alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato d'oneri. I prezzi unitari saranno invariabili per tutta la durata del servizio fino la collaudo definitivo delle opere in oggetto. Non potranno subire variazioni in aumento nemmeno per effetto dell'eventuale protrarsi dei lavori nel tempo.

Il prezzo unitario pattuito dovrà comprendere qualsiasi onere per dare il servizio svolto a perfetta regola d'arte.

- Articolo 4 - TIPOLOGIA DELLE PROVE DA ESEGUIRE

A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano le prove minime e/o tipologiche che il Fornitore di regola potrà essere chiamato a svolgere giornalmente presso il cantiere e/o presso la sede operativa ufficiale. Ulteriori prove/analisi/verifiche potranno essere richieste dal D.L. al fine di una migliore e più completa analisi e verifica dei materiali/prodotti da utilizzare o già posti in opera.

PROVE SUI MATERIALI GRANULARI (RILEVATI E FONDAZIONI)

CLASSIFICAZIONE DI UNA TERRA/INERTE,
DESCRIZIONE DELL'AGGREGATO ARTIFICIALE
PRELIEVO CAMPIONE RAPPRESENTATIVO
ESECUZIONE DI TEST DI CESSIONE
PROVA DI CARICO SU PIASTRA

PROVE SU MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO

ANALISI GRANULOMETRICA
PREPARAZIONE CAMPIONI IN SITU
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE
PROVA DI CARICO SU PIASTRA
ESTRAZIONE DI CAROTE

PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI SU CAMPIONI PRELEVATI DURANTE LA STESA

DETERMINAZIONE, PREVIA PARAFFINATURA DEL CAMPIONE, DELLA MASSA DELL'UNITA' DI VOLUME REALE E APPARENTE

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL CONTENUTO DI LEGANTE,
ANALISI GRANULOMETRICA
PROVA DI COMPATTAZIONE MEDIANTE PRESSA GIRATORIA
DETERMINAZIONE DEL MODULO DI RIGIDEZZA
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA

PROVE IN SITU SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI

ESTRAZIONE DI CAROTE
VERIFICA DEGLI SPESSORI DEGLI STRATI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO,
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEI VUOTI RESIDUI DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO ESTRATTO MEDIANTE CAROTAGGIO
CAMPAGNA DI PROVA CON APPARECCHIATURA F.W.D.
PROVA DI ADERENZA -

PROVE SUL C.L.S. E SULL'ACCIAIO DI ARMATURA

PROVA DI ROTTURA A COMPRESSIONE
PROVA DI TRAZIONE ESEGUITA SU SPEZZONI DI ACCIAIO DA C.A.
PROVA DI PIEGAMENTO a 180°

PROVE SU CARPENTERIE METALLICHE DA PONTE

PROVE DI LABORATORIO da eseguire su profilati, barre, larghi piatti e lamiere al fine di determinare: Rm = tensione di rottura a trazione; Rc = tensione di snervamento a trazione; Kv = Resilienza; ϵ_t = allungamento percentuale. Analisi chimica del materiale.

PROVE DI CARICO SUGLI IMPALCATI

PROVA DI CARICO DI TIPO STATICO SU IMPALCATO DEL PONTE SUL CANALE VIRGILIO.
PROVA DI CARICO DI TIPO STATICO SU GALLERIA ARTIFICIALE.

PROVE SPECIALI

VERIFICA DELLO SPOSTAMENTO IN SOMMITA' AI DIAFRAMMI
PROVA PACOMETRICA

- Articolo 5 -

CARATTERISTICHE QUALITATIVE, TECNICHE E QUANTITA' DEL SERVIZIO

Il servizio prevede: l'esecuzione di prove in laboratorio, certificazione, inoltre all'Ente committente, esecuzione di prove in sito, certificazione ufficiale.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Il servizio deve essere integralmente eseguito da laboratorio dichiarato "ufficiale" cioè in possesso di Autorizzazione Ministeriale, ai sensi dell'art. 6.2.2. del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.01.2008, rilasciata secondo le prescrizioni dell'art. 59 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o in fase di rinnovo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il servizio deve fornire l'esecuzione delle prove richieste, la certificazione delle caratteristiche tecniche riscontrate nel materiale in conformità alle prove eseguite ed alle norme relative, l'esecuzione di prove in sito con personale e strumentazione di controllo a carico del laboratorio.

CARATTERISTICHE QUANTITATIVE

Le quantità di prove da eseguire risultano indicate nell'Allegato Computo metrico estimativo e sono da intendersi non vincolanti, ma puramente indicative; la frequenza dei controlli e la quantità di prove previste saranno dettate dalla Direzione Lavori

Il quantitativo delle prove da eseguire potrà subire variazioni in più o in meno rispetto a quello preventivato; l'Impresa aggiudicataria non potrà vantare alcun risarcimento nel caso in cui venga ordinato dalla Direzione Lavori un numero di prove inferiore.

Le prove e le analisi di laboratorio dovranno essere concordate con la Direzione Lavori sulla base di uno specifico programma legato allo svolgimento dei lavori ed in conformità al presente Capitolato.

ONERI COMPRESI NEI PREZZI

Nei prezzi indicati nell'Elenco prezzi e nel Computo metrico estimativo devono intendersi compresi gli oneri per:

- i costi aziendali (personale, attrezzature, mezzi, spese generali) necessari per l'adempimento di quanto specificato nelle descrizioni delle specifiche prove e nelle normative tecniche di riferimento;
- il rilascio di un certificato originale e di un certificato duplicato sottoscritto dal responsabile di laboratorio e/o dal titolare del laboratorio stesso
- spese postali;
- oneri per lo smaltimento del materiale analizzato;
- eventuali assistenze e consulenze tecniche relative alle prove eseguite qualora si verificassero contestazioni, riserve o contenziosi con la Ditta appaltatrice;
- quanto altro necessario per dare la prestazione completa a regola d'arte.

Nel caso di prove da svolgere totalmente o parzialmente in "situ", il prezzo esposto comprende anche tutti gli oneri per l'accesso al cantiere, per la predisposizione delle prove, per l'utilizzo delle attrezzature di prova, nonché ogni altro onere necessario per dare le prove complete a regola d'arte.

Nel caso venisse richiesta dall'Ente Appaltante una prova non compresa nell'Elenco prezzi il Laboratorio si impegna ad eseguirla, concordando un nuovo prezzo dedotto da prezzari

ufficiali di importanti Enti operanti nel campo infrastrutturale (ANAS, Società autostradali, Società regionali di gestione reti stradali, Aziende di gestione servizi pubblici, ecc) e/o da specifica analisi di mercato, agli stessi patti e condizioni sopra riportati, applicando il ribasso previsto in offerta.

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PROVE

L'esecuzione dei controlli e delle prove è effettuata in base a idonei programmi settimanali e mensili comunicati dalla Direzione Lavori in tempi congrui allo svolgimento delle attività da parte del fornitore del servizio.

L'esecuzione di ogni campagna di indagini in situ dovrà avvenire entro 3 gg. dalla richiesta da parte della Direzione Lavori. La penalità per ogni giorno di ritardo ingiustificato è quella prevista dal successivo art.15.

Il tempo massimo per il rilascio del certificato inerente le prove da eseguirsi in laboratorio, a partire dalla data di presa in consegna dei campioni, è di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre ai tempi minimi necessari, previsti specificatamente dalle norme di riferimento, per l'esecuzione delle prove.

In casi eccezionali di estrema urgenza, il fornitore dovrà garantire un tempo di pronta reperibilità non superiore a 24 ore.

Al fine di garantire i predetti tempi minimi di esecuzione il Fornitore dovrà individuare un Capo commessa unico a cui fare riferimento, indicando i relativi canali di comunicazione con la D.L. (cellulare e indirizzo e-mail) che devono essere attivati nel più breve tempo possibile.

Il Capo Commessa, una volta ricevuto l'ordine di esecuzione, dovrà essere in grado di comunicare, il personale che eseguirà le prove richieste e i relativi canali di comunicazione, a tutti i componenti della direzione lavori e a tutti i responsabili dell'Impresa appaltatrice per il cantiere in oggetto.

GESTIONE PRELIEVI, MATERIALI E PRODOTTI

I campionamenti dei materiali avvengono sulla base delle frequenze stabilite dalle Norme Tecniche di riferimento, dalla normativa vigente e a discrezione della direzione dei lavori.

Prelievo cubetti in CIs

Il fornitore del servizio dovrà essere in grado di garantire nel modo migliore possibile il corretto prelievo e stagionatura dei campioni ai sensi dei punti 11.2.4 e 11.2.5 delle NTC.

In particolare dovrà essere garantita la presenza di addetti al prelievo per ogni getto eseguito dall'impresa appaltatrice.

Di conseguenza l'affidatario nella persona del Capo commessa, dovrà acquisire l'elenco dei prelievi descritto nella specifica voce dell'Allegato Computo metrico estimativo e la relativa precisa identificazione dei manufatti e delle varie parti in cui essi risultano suddivisi.

Il predetto elenco sarà oggetto di eventuali modifiche ed integrazioni durante le riunioni operative tra D.L. e impresa appaltatrice e trasmesso all'affidatario (Capo Commessa) in modo definitivo prima dell'esecuzione dei getti.

Una volta acquisito l'elenco definitivo di cui sopra il Fornitore (Capo commessa) dovrà interagire con l'impresa appaltatrice in modo da porre in atto il migliore sistema di preavviso dei getti da parte dell'impresa appaltatrice nei confronti della D.L. e del Fornitore medesimo.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a comunicare contemporaneamente al Fornitore (Capo commessa) e alla D.L., con anticipo di 2 giorni lavorativi, il giorno e l'ora di esecuzione dei getti previsti con preciso riferimento al suddetto elenco.

Subito dopo il ricevimento della suddetta comunicazione il Capo commessa dovrà attivare il sistema di comunicazione descritto nel precedente paragrafo.

L'affidatario al momento del getto dovrà essere in grado di assicurare i contenitori idonei, appropriate targhette identificative resistenti alle operazioni di stagionatura dei campioni, e il verbale di prelievo, conforme alle indicazioni di cui al punto 11.2.4 delle NTC e riportante

l'identificazione del manufatto interessato conforme al predetto elenco, da far firmare alla D.L. e al responsabile dell'impresa presente al momento.

I verbali di prelievo dovranno essere allegati alle certificazioni di prova finali trasmesse alla D.L. e al Collaudatore statico in corso d'opera.

Il Fornitore e l'impresa appaltatrice dovranno garantire il prelievo degli spezzoni di armatura ai sensi del punto 11.3.2.10.4 delle NTC, in concomitanza con le uscite per il prelievo dei campioni di c.l.s.

In modo analogo all'elenco dei getti di c.l.s. l'affidatario avrà acquisito l'elenco dei prelievi descritto nella specifica voce dell'Allegato (Computo metrico estimativo) e la relativa precisa identificazione dei manufatti e delle varie parti in cui essi risultano suddivisi.

Pertanto il Fornitore dovrà interagire con l'impresa appaltatrice, al fine di assicurare la piena tracciabilità delle forniture di acciaio in cantiere correlate di tutte le certificazioni attestanti l'esecuzione dei controlli sulle forniture di cui ai punti 11.3.2.10.1, 11.3.2.10.2 e 11.3.2.10.3 delle NTC.

Sulla base delle risultanze dei predetti controlli preliminari dovrà essere aggiornato l'elenco dei prelievi di spezzoni di acciaio da eseguire in cantiere.

I verbali di prelievo e tutta la documentazione inerente dovranno essere allegati alle certificazioni di prova finali trasmesse alla D.L. e al Collaudatore in corso d'opera.

Al termine delle operazioni di prelievo del materiale/prodotto, la direzione lavori compilerà l'apposito verbale in contraddittorio con l'Impresa ed eventualmente con il tecnico del Fornitore.

Il verbale di prelievo in originale resterà in possesso della Direzione Lavori.

Il campione prelevato sarà identificato dalla Direzione lavori in maniera univoca ed inalterabile applicando sullo stesso e sul contenitore, etichette identificative riportanti gli estremi del verbale (es. codice prelievo, data, firme in contraddittorio).

Da quel momento il campione sarà identificato a cura e sotto la sola responsabilità del Fornitore, nei modi conformi alle normative e/o schede tecniche relative ai prodotti prelevati, al fine di non alterarne le caratteristiche o gli estremi identificativi.

Modalità di conservazione e trasporto dei campioni prelevati

Per i prelievi dei campioni dei diversi materiali utilizzati in corso d'opera dovrà essere attrezzata, a cura della Committenza/Impresa, un'area idonea alla conservazione temporanea di tali campioni.

Per quanto riguarda i materiali prelevati, essi saranno conservati in adeguate strutture predisposte dalla Committenza in ottemperanza a quanto previsto dal presente Capitolato, dalle norme di prelievo e prova applicabili e comunque in maniera da non compromettere le qualità.

Il calcestruzzo campionato dovrà essere lasciato all'interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso non oltre i 3 giorni). Trascorso questo termine i provini dovranno essere prelevati dal Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento, ove si provvederà alla loro conservazione, una volta rimossi dalle casseforme, in acqua alla temperatura costante di 20 ± 2 °C oppure in ambiente termostato posto alla temperatura di 20 ± 2 °C ed umidità relativa superiore al 95%.

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell'acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati con griglie per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con l'acqua.

Controllo dei risultati delle prove

La Direzione dei Lavori acquisisce dal Laboratorio incaricato delle esecuzioni delle prove il Certificato con i risultati delle prove effettuate. Verifica che i risultati trasmessi dal laboratorio siano registrati in una tabella comparativa dei risultati nella quale sono riportati:

- materiali;

- parte di opera oggetto della prova;
- tipologia della prova;
- limiti di accettabilità rilevati dal CSA/Norme tecniche applicabili;
- valori certificati.

Le certificazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione lavori via e-mail in formato pdf, entro 2 giorni dalla data della loro emissione, al fine di consentire alla stessa di poter procedere al riscontro dei risultati.

In seguito saranno trasmessi i certificati in originale e in copia conforme via posta ordinaria o via PEC

Laddove emergessero non conformità, La Direzione Lavori dovrà dare le necessarie giustificazioni e porre in essere le azioni correttive al fine della emissione dei SAL.

I rapporti di prova emessi dal laboratorio dovranno riportare i risultati ottenuti nelle varie prove con esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica; questi ultimi, se richiesti, verranno inviati con apposita nota o relazione tecnica alla D.L., facendosi carico, quest'ultima, degli oneri per la prestazione aggiuntiva, previa giustificazione dell'onere aggiuntivo richiesto.

Il laboratorio presso cui verranno eseguite le prove, dovrà accettare e precisare nel certificato che il campione è pervenuto con sigilli integri.

Nel verbale il D.L. dovrà indicare il tipo di sigillo impiegato, in maniera da consentire la sua identificazione.

Il laboratorio dovrà impegnarsi al rispetto dei tempi delle prove concordate con la D.L.; le risultanze di tali prove potranno essere anticipate rispetto all'emissione dei certificati via Fax, E-mail o con la consegna di rapporti di prova, comunque firmati dal Responsabile dell'esecuzione, al fine di poter dare alla D.L. in tempi rapidi, indicazioni su eventuali problematiche riscontrate.

Personale Tecnico per l'espletamento delle attività

Il personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento delle attività dell'appalto, oltre quello operativo qualificato previsto per i laboratori mobili, dovrà essere in possesso di specifici titoli di studio/reference e sarà valutato in riferimento alla proposta tecnica presentata in sede di gara.

- Articolo 6 -

DOTAZIONE MINIMA DEL LABORATORIO MOBILE

I laboratori mobili utilizzati dall'operatore per le attività di cantiere, dovranno essere dotati delle seguenti attrezzature minime:

- crivelli UNI 30, setacci ASTM 30, con fondo e coperchio per l'analisi granulometria degli aggregati;
- vibro vaglio meccanico o elettromagnetico;
- stufa di essiccazione con regolazione termostatica della temperatura fino a 200 °C;
- frigotermostatico 0-60 °C
- 2 (due) estrattori a testata fredda, a caduta e di capacità da 1,5 Kg ciascuno, corredati con apparecchio di riscaldamento, atto a consentire la regolazione della temperatura per la separazione del bitume dall'impasto;
- Una centrifuga o un forno a calcinazione a seconda della richiesta della D.L.;
- Una centrifuga con velocità regolabile non inferiore a 300 g/min, di capacità 200 g. per la separazione del filler dalla soluzione bituminosa ottenuta dall'estrattore di cui al punto precedente;
- Una bilancia di precisione, sensibilità 0.01 g e portata 5 kg.;
- Una bilancia di precisione, sensibilità 0,1 g. e portata 15 kg. Anche per pesate idrostatiche;

- 4 (quattro) o più fustelle Marshall;
- Una pressa Marshall completa di ganasce di rottura e indicatori a quadrante per la determinazione della Stabilità (CNR B.U. n° 30 del 15.03.73, dello Scorrimento e l'esecuzione della prova a trazione Indiretta (CNR B.U. 134/91);
- Pressa giratoria completa di fustelle da 150 mm e 100 mm.
- Bagno termostatico con regolazione da 25-100 °C;
- Cappa per estrazione bitumi;
- Penetrometro per la prova di penetrazione sui bitumi (EN 1426, CNR 21/17);
- Strumento per la misura della temperatura di rammollimento "palla-anello" (EN 1427, CNR 35/73);
- Viscosimetro Rotazionale Brookfield (SNn° 67/1722/a – pr EN 13302);
- Serie di setacci e griglie per la determinazione dell'indice di appiattimento e regolo misuratore per il coefficiente di forma degli inerti (CNR 95/84);
- Cartoncini per il prelievo delle mani d'attacco e la determinazione della quantità in peso spruzzata;
- Fresa carotatrice (elettrica o a scoppio) con corone di ricambio di diverso diametro;
- 2 termometri di vetro a scala estesa fino a 60 °C e fino a 250 °C;
- Volumometro per la misura della drenabilità;
- Metri, regoli, calibri e termometri a lettura diretta;
- Casseforme per prelievi di calcestruzzo;
- Cono di Abrams;
- Vibratori per calcestruzzi;
- Apparecchiature per le prove di carico con piastra su terre (CNR B.U. n° 146/92)
- Volumometro a sabbia per la determinazione della densità in sito delle terre (CNR B,U n° 22/);
- Secchi metallici, filtri, idonei solventi, provettoni graduati, acqua distillata, recipienti, cicchiali, spatole e ogni altro apparecchio di ausilio alle prove prescritte;
- Compattatore CBR per l'esecuzione di prove CBR, completo di tutti gli accessori.

- Articolo 7 - GARANZIE

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata del servizio e fino al collaudo tecnico – amministrativo finale, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per infortuni o morte di persone e qualsiasi tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle proprie attività, con massimale non inferiore a Euro 500.000 per sinistro. I dipendenti dell'Ente sono da considerarsi terzi.

La mancata costituzione della garanzia determina la facoltà della Provincia a procedere con la risoluzione del contratto.

- La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, cui si riferisce il servizio in appalto, risultante dal relativo certificato.
- La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore.
- Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste non sono opponibili all'amministrazione committente.
- La garanzia di cui al presente paragrafo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

- A prescindere dal massimale assicurato, l'aggiudicatario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.
- Nel caso in cui l'appaltatore sia in possesso di una polizza di responsabilità civile già attivata, di durata annuale o comunque di durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'appaltatore dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 7321108172) e il Codice Unico di Progetto (CUP G31B05000020002). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

- Articolo 9 - PAGAMENTI

Con cadenza non minore di 60 (sessanta) giorni sarà redatta e trasmessa al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori, anche tramite fax o e-mail, una nota pro-forma riportante la distinta analitica delle prove effettuate relativamente alle quali sia già stata emessa certificazione, con riportate:

- le date e la localizzazione del prelievo o della presa in consegna o dell'esecuzione della prova in situ;
- il tipo di prova;
- il numero del relativo certificato;
- il prezzo indicato nel computo metrico estimativo o nell'eventuale preventivo integrativo per eventuali ulteriori prove impreviste;
- il prodotto e la somma delle risultanze;
- il ribasso offerto in sede di gara con determinazione della somma ribassata da fatturare.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta nota il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, trasmetterà l'approvazione della nota e l'autorizzazione ad emettere la relativa fattura, fatta salva la necessità di eseguire eventuali correzioni o integrazioni.

Le fatture dovranno essere elettroniche secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it

Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione secondo le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel.

Il Servizio Progettazione stradale, Ponti e strutture complesse comunicherà prima dell'emissione delle fatture i seguenti dati:

- Determina n. _____ del _____
- Capitolo _____ Impegno _____
- CIG di riferimento _____
- IBAN del Conto Dedicato _____
- Scadenza del pagamento _____

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, c.629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Dal momento della comunicazione dell'emissione della fattura, il Responsabile del Procedimento darà corso alle procedure inerenti le verifiche di legge necessarie per il pagamento.

Il pagamento sarà effettuato da parte dell'Ente Appaltante entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione della fattura.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al laboratorio cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione delle procedure o nella prestazione di servizi, fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

- Articolo 10 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentito il ricorso al subappalto nel limite le 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto ad altri laboratori è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante; in tal caso, il Laboratorio dichiarerà espressamente sui propri certificati quali sono le prove eseguite da altri Laboratori oppure, trasmetterà direttamente i certificati di tali altri Laboratori, rispondendo comunque dei risultati nei confronti dell'Ente. Nella distinta analitica delle prove effettuate, il Laboratorio evidenzierà quanto fatto da altri laboratori e ne verificherà la congruenza con i limiti sopra imposti.

L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito dell'originale del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio, nel quale devono essere inserite:

- le clausole di cui all'articolo 3, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dello specifico servizio di cui risulta affidatario;

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante/i il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

e) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

f) ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'operatore affidatario del servizio per la buona esecuzione del contratto.

L'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dei servizi da loro eseguiti.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, una comunicazione che indichi la parte del servizio eseguita dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto degli altri subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

- Articolo 11 -

ONERI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Gli operatori potranno visionare il progetto dei lavori depositato presso il Servizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse della Provincia di Mantova ed assumere tutti quei dati e quegli elementi che dovranno concorrere alla compilazione dell'offerta ed alla valutazione di tutte le spese ed oneri inerenti.

Il laboratorio, nel presentare l'offerta dovrà accertarsi circa la possibilità di fornire il servizio nei termini contrattuali richiesti; non sarà al riguardo ammessa alcuna giustificazione, né ritardi in tutto o parte di quanto previsto nel Capitolato per sopravvenuta difficoltà di disporre delle attrezzature necessarie.

L'operatore, nel presentare l'offerta dovrà impegnarsi ad adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei tecnici, degli altri addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché ogni altra cautela per evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo le disposizioni vigenti; ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'affidatario, restando sollevata l'Amministrazione Provinciale ed il personale da essa dipendente.

L'Amministrazione Provinciale potrà svolgere direttamente e indirettamente ogni azione di controllo che riterrà opportuna, per garantire il corretto rispetto dei programmi e dei lavori.

L'affidatario si impegna, inoltre, a consegnare la documentazione di avvenuta effettuazione, agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/90 e successive modificazioni.

L'affidatario, prima di entrare per la prima volta in cantiere, deve prendere visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché del Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa principale, sottoscrivendo tali piani per presa visione ed accettazione; l'Affidatario deve inoltre redigere un proprio piano Operativo di Sicurezza/ DUVRI per le specifiche lavorazioni che andrà ad effettuare sul cantiere, piano che verrà consegnato al Direttore di cantiere

dell'impresa principale ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, al fine del suo inserimento nei piani di competenza.

- Articolo 12 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto dalla data di formalizzazione dell'affidamento medesimo per tutta la durata di tempo necessario all'effettuazione delle prove previste nel computo metrico estimativo corrispondente a circa mesi 30 e comunque l'attività del Laboratorio incaricato si dovrà espletare fino alla conclusione delle operazioni di collaudo dell'opera corrispondente all'approvazione del relativo certificato.

Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'aggiudicatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

In particolare l'aggiudicatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio o nella documentazione che l'aggiudicatario dovrà produrre in riferimento all'attività svolta.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all'attuazione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc.. L'eventuale diffusione di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.

- Articolo 14 - MANCATA RISPONDERENZA ALLE CARATTERISTICHE

Qualora il servizio non risultasse rispondente in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche offerte in sede di gara, sarà facoltà dell'Ente chiedere i danni relativi e procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 15 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l'operatore economico aggiudicatario dell'applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento. In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:

- a) con riferimento all'obbligo di reperibilità del Fornitore saranno applicati € 500,00 (*euro cinquecento/00*) di penale per ogni 60 minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto alle ore previste dal presente Capitolato, all'art. 5;
- b) con riferimento alla mancata elaborazione e consegna dei certificati di prova richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti e concordati con la Committenza, saranno applicati € 100,00 (*euro cento*) per ogni giorno di ritardo;
- c) con riferimento ai tempi delle campagne di indagini prescritti dalla D.L. in giorni 3 saranno applicati € 300 per ogni giorno di ritardo e si applicheranno in quota piena dal primo minuto del 4° giorno.

Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l'esecuzione del servizio nonché eventuali proroghe richieste dall'aggiudicatario in merito ai termini di presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Committenza solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore.

Ai sensi dell'art.108, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presenza sul cantiere da parte dell'appaltatore del Servizio conformemente a quanto indicato nel presente Capitolato ed a quanto offerto in gara, così come qualsiasi violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall'aggiudicatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi).

Ai sensi dell'art.108, c.3 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nelle ipotesi di grave inadempimento, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni contrattuali previste dal presente appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la parte dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

- Articolo 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- a) sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;

- c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- d) ripetute e gravi manchevolezze rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- e) subappalto totale o parziale non autorizzato;
- f) inosservanza del Patto di Integrità;
- g) inosservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto il Responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisiti e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione della Provincia di Mantova in forma di lettera raccomandata o Pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il contratto verrà risolto di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 17 – RECESSO

La Provincia, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cause dipendenti dall'esecuzione dei "LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE della EX S.S. n. 236 GOITESE – VARIANTE di GUIDIZZOLO – TANGENZIALE NORD al CENTRO ABITATO di GUIDIZZOLO" o comunque per comprovati motivi di interesse pubblico; in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.

Art. 18 - RISERVATEZZA

I dati personali dell'operatore economico aggiudicatario nonché i dati personali dei singoli tecnici che faranno parte del gruppo di lavoro saranno trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs. 196/03

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. è ammessa la cessione dei crediti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Provincia di Mantova prima dell'effettuazione dei pagamenti.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010

La Provincia di Mantova potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI – FORO COMPETENTE

Saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del contratto, comprese le spese di trascrizione e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico della Provincia di Mantova.

L'operatore economico aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di rimborsare alla Provincia di Mantova le spese di pubblicazione, del bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, nonché le spese di pubblicazione sui n. 4 quotidiani, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed è esclusa la competenza arbitrale.

A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

- Articolo 21 -

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'affidatario è esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

Mantova, _____

Il Dirigente dell'AREA LL.PP.TT.
Dr. Giovanni Urbani

Il RUP
Arch. Giulio Biroli
